



Allegato

A

Allegato

30.1.2015

Al n.

54

3

[Signature]
30/01/2015



0 1 23 057883 060 6

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ETS

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEBRODI - RACCUJA"

Art. 1 Denominazione

È costituita fra i presenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del CC e in conformità alle previsioni contenute nel D.Lgs. 8/11/2021, n. 199 e del relativo decreto attuativo DM. del 07/12/2023, n. 414, nonché nell'osservanza dei principi e delle regole del diritto comunitario vigente in materia, l'Associazione autonoma, senza scopo di lucro, a partecipazione volontaria e aperta denominata: "ASSOCIAZIONE ETS "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEBRODI - RACCUJA" o "CER NEBRODI" di seguito denominata anche solo Associazione o "CER NEBRODI - RACCUJA".

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, anche dall'atto costitutivo e dalle previsioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di **RACCUJA (ME)**, Via **Giacomo Matteotti, 25**.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune **RACCUJA** non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art 3 - Oggetto, Finalità e Attività di interesse generale

L'Associazione è una Comunità di Energia Rinnovabile aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ai sensi dell'art. 22 della direttiva CE 2018\2001, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199\2021, dell'art.3.5 dell'Allegato A alla delibera n.727\2022 ARERA (c.d.TIAD).

L'oggetto sociale dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci, membri e alle aree locali in cui opera la comunità medesima e non quello di realizzare profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte

energetica rinnovabile, la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi della normativa in materia sopra indicata.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere nell'ambito della zona di mercato Sicilia il meccanismo di incentivazione dell'energia condivisa ottimizzando, per ciascuna Cabina Primaria, il rapporto tra impianti di produzione di energia e utenti consumatori.

L'obiettivo dell'Associazione è la creazione di configurazioni che massimizzino l'incentivo ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 199/2021.

L'Associazione, in presenza di tutte le caratteristiche tecniche e soggettive, può creare configurazioni di CER SOLIDALE (denominate **CER-S NEBRODI-...**) per come previsto dalle normative di riferimento, dall'Atto Costitutivo, dal successivo art. 4 e dal Regolamento.

L'Associazione è senza scopo di lucro e si propone di operare in campo ambientale, sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile (Solidale e non), aggregando utenze private e pubbliche, per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa vigente in materia e dai relativi decreti attuativi, nonché delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione da fonti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 3, c. 4 (TIAD), anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta dagli impianti nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione per l'autoconsumo istantaneo in sito, ovvero per la condivisione con i soci dell'Associazione, nell'ambito della stessa zona di mercato ai sensi dell'art.31, comma 2 del D.Lgs. 199/2021;
- promuovere forme di collaborazione tra pubblico e privato avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica;
- realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili sottonesi alle cabine primarie cui accedono i punti di prelievo e di immissione degli associati al fine di incrementare la complessiva potenza installata e di permettere a costoro di beneficiare di una maggiore quota di incentivo da reinvestire o, comunque, utilizzare in ossequio agli scopi associativi;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costituzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- organizzare e/o partecipare a convegni, eventi e campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Associazione;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta agli Organismi competenti per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare accordi e convenzioni ARERA, GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- assumere il ruolo di garante per i singoli associati nei confronti del GSE o altri Enti per il corretto calcolo e ripartizione dell'incentivo secondo i dettami del regolamento.

Provo 8610

Provo 8610

Provo 8610

Provo 8610

Provo 8610



L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, specialmente nello svolgimento di attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi della L. 26/07/2023, n. 95, riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lettera e) del D.Lgs. n.117\2017 -c.d. Codice del Terzo Settore e che, pertanto, l'Associazione potrà richiedere ed ottenere, ove sussistano i presupposti di legge, il riconoscimento della qualifica di ente ETS.

L'Associazione opera senza fini di lucro e potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, promuovere, patrocinare, sostenere, stipulare accordi e/o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e/o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) del D.M. CACER n. 414 del 7/12/ 2023, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del citato decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute su territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione potrà, inoltre, prestare garanzie o fidejussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altri soggetti, assumere partecipazioni in altri enti aventi scopo analogo o connesso e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale, nonché partecipare, anche finanziariamente, ad iniziative private e pubbliche, che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

Art. 4 – Configurazione di CER SOLIDALE

L'Associazione, su proposta del **CoSIF**, potrà creare una o più configurazioni di CER SOLIDALE (in sigla **CER-S**) aventi l'obiettivo principale di contrasto della "povertà energetica" e di decarbonizzare utenze pubbliche.

Le caratteristiche fondamentali della CER-S sono:

- presenza (anche se non esclusiva) di impianti di produzione di Enti Pubblici Territoriali;
- partecipazione (anche se non esclusiva) del maggior numero possibile di membri/soci che si trovano in condizioni di povertà energetica (come da indicazione dell'Osservatorio Europeo della Povertà Energetica (EPOV).

Le somme erogate dal GSE sull'energia condivisa/autoconsumata dalla CER-S devono essere esclusivamente destinate:

- all'Associazione per la copertura dei costi operativi e di gestione o per altre finalità della CER-S;
- all'erogazione di contributi in favore di nuclei familiari aderenti alla CER-S che si trovino in condizione di disagio economico (azione di "contrasto alla povertà energetica") e/o con regole equivalenti a quelle previste per l'accesso al "Reddito Energetico Nazionale";
- all'eventuale copertura dei costi per la realizzazione di impianti della CER-S o degli Enti Pubblici o Religiosi membri della CER-S;
- all'eventuale copertura dei costi per conseguire la decarbonizzazione di utenze intestate agli Enti Pubblici Locali membri della CER-S.

I rappresentanti legali pro-tempore degli Enti Pubblici Locali e degli Enti Religiosi, facenti parte della CER-S, sono in automatico cooptati nel **CoSIF**.

Agli Enti Pubblici Locali e agli Enti Religiosi membri della CER-S, se produttori, spetta il diritto di scelta in ordine alle modalità di ripartizione degli incentivi erogati dal GSE sull'energia condivisa/autoconsumata dalla CER-S. Tale scelta deve essere comunicata entro il 31 dicembre di ciascun anno al CD, affinché, lo stesso, possa predisporre il bilancio previsionale



0 1 23 057883 063 9

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



per l'anno successivo e aggiornare la Tabella B del Regolamento.

Art. 5 – Patrimonio

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dall'eventuale quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

Art. 6 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro 6 mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale precedente.

Il bilancio dovrà essere reso disponibile per la consultazione da parte dei soci mediante deposito presso la sede dell'associazione nei 15 giorni antecedenti la data dell'adunanza fissata per l'approvazione dello stesso.

Art. 7 – Associati

La partecipazione all'Associazione è basata sul principio di democraticità ed è aperta a tutti i soggetti che aderiscono allo spirito sociale come definito nel presente atto, nonché a tutti i

consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Possono divenire soci della Comunità tutti i soggetti, siano essi privati e/o pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo statuto.

Per quanto riguarda le imprese, la loro partecipazione in qualità di soci o membri:

- è consentita solo per le PMI ai sensi dell'articolo 3, c. 2, lett. c) D.M. n. 414/2023;
- non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto dall'articolo 1, c. 3 della L. 31/12/2009 n.196 che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e per la produzione di energia rinnovabile detenuti dalla CER ovvero degli impianti messi a disposizione dai soci della CER, soggetti terzi ai sensi dell'articolo 31 D.Lgs. n. 199/2021.

Gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dal presente contratto associativo e uscire dalla Comunità Energetica, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati e nell'osservanza delle regole previste nello Statuto.

I soci si dividono in:

- **SOCI FONDATORI E ISTITUZIONALI:** si qualificano come "soci fondatori e istituzionali" i membri dell'Associazione che hanno preso parte all'atto costitutivo, nonché i rappresentanti legali pro-tempore degli Enti Pubblici e degli Enti Religiosi facenti parte dell'Associazione; tali soci compongono il **Comitato dei Soci Istituzionali e Fondatori (CoSIF)**;
- **SOCI PRODUTTORI:** si qualificano come "soci produttori" i membri dell'Associazione che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica



alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione, la cui immissione è messa in disponibilità della CER.

• **SOCI CONSUMATORI:** si qualificano come "soci consumatori" i membri dell'Associazione i quali siano intestatari di un POD, solo in prelievo, all'interno del territorio della zona di mercato Sicilia, costituendo ciò l'unico requisito richiesto ai fini dell'ammissione;

• **SOCI PROSUMER** ("Produttore e Consumatore"): si qualificano come "soci prosumer" i membri dell'Associazione, intestatari di un POD in prelievo e in immissione all'interno della configurazione, che al tempo stesso sono quindi produttori e consumatori di energia.

L'ammissione di nuovi associati è decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo, su richiesta dell'Interessato.

All'atto di presentazione della domanda, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento che costituisce parte integrante delle regole organizzative e di funzionamento della CER, nonché di essere informato su ogni aspetto – legale, finanziario, operativo – conseguente all'adesione all'Associazione.

L'ammissione dei SOCI PRODUTTORI, come pure la possibilità di conferire nella CER impianti di produzione di proprietà di terzi non soci, è subordinata a uno studio di fattibilità, effettuato dal Consiglio Direttivo previa consultazione con il **Comitato dei Soci Istituzionali e Fondatori (CoSIF)**, finalizzato a valutare che l'impianto non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della associazione tenuto conto degli equilibri tecnico - economici della CER.

Il Consiglio Direttivo delibera alla prima riunione utile e comunque entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, motivando l'eventuale rigetto.

La delibera è comunicata all'aspirante socio entro i 15 giorni successivi alla sua adozione.

L'eventuale ammissione si intende perfezionata con il versamento della quota associativa, se dovuta, e con l'iscrizione nel libro soci. In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

Art 8 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà Energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

La qualifica dell'Associato dà diritto:

- usufruire dei benefici ambientali, sociali ed economici dell'Associazione;
- mantenere i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta;
- ciascun associato ha diritto ad un voto;
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione;
- chiedere alla CER o a partners da essa individuati, il supporto per la progettazione, l'installazione e il finanziamento degli impianti;
- chiedere alla CER o a partners da essa individuati, il supporto amministrativo per le pratiche di autorizzazione, i rapporti con GSE e con gli altri enti, il supporto tecnico e ogni altro servizio promosso dalla CER, pur mantenendo la titolarità dei contratti.

Gli Associati sono tenuti a:

- rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi alla esclusione del socio, nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 9 del presente Statuto;



Stasio

Stasio

Stasio

Stasio

- versare la quota associativa (qualora prevista dal Regolamento) nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea;
- prendere visione ed accettare il REGOLAMENTO OPERATIVO (RO) dell'Associazione;
- esprimere un mandato di rappresentanza alla CER e/o ai suoi rappresentanti e consentire il trattamento dei dati raccolti in funzione delle esigenze della CER;
- consentire a cura della CER, a spese proprie, la misurazione istantanea dei propri impianti di produzione e di consumo energetico;
- accettare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'art. 3, c. 2 lett. g del Decreto CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- consentire al GSE, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alle forniture di energia elettrica afferenti ai punti di connessione del socio, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Referente - Soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

Ai sensi dell'art. 1 c.1, lett. hh), dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'ARERA (c.d."TIAD"), il Referente nei rapporti con il GSE è la comunità stessa che opera in qualità di Referente ai sensi della disciplina regolatoria di riferimento.

Le funzioni di Referente, soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, sono esercitate dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale può, a sua volta, delegare tali

funzioni ad altro soggetto, nel rispetto della normativa vigente, previa sottoscrizione di apposito contratto per il Servizio di Gestione della CER e fermo restando la responsabilità del Presidente per tutte le attività dello stesso svolte in nome e per conto dell'Associazione.

La ripartizione degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia compete al CD.

Il Referente ha, inoltre, i seguenti compiti:

- presenta apposita istanza al GSE per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'Energia Condivisa e provvede alla gestione tecnica-amministrativa della domanda di accesso;
- sottoscrive il contratto di servizio con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dalla normativa in materia di Comunità Energetiche, previo rilascio, da parte degli associati, della necessaria liberatoria al GSE per l'utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l'accesso al servizio;
- comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della CER, indicandone il ruolo e la qualità;
- elabora per il Consiglio Direttivo con cadenza trimestrale il piano consuntivo per la ripartizione dell'energia condivisa ovvero dell'incentivo da ripartire fra i singoli associati sulla base dei dati forniti al GSE e nel rispetto del Regolamento;
- elabora, ai sensi dell'art. 13, c. 5, del D.M. CACER n. 414/2023, per la trasmissione ufficiale al GSE, rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione tra i membri o soci dell'Associazione e/o dell'utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il Referente dovrà trasmettere al CD, con cadenza periodica definita dallo stesso, il rendiconto sugli incentivi erogati dal GSE e sui rapporti e comunicazioni della CER con il GSE.

Il rendiconto sulla gestione ed eventuali osservazioni del CD devono essere disponibili per 60 giorni a tutti i soci dell'Associazione, in modo da consentirne la visione.

Abbio
Rascio






Art. 10 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo Comune.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dall'Associazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

L'Associato che intenda, per qualsiasi motivo, recedere dal contratto associativo dovrà darne comunicazione per iscritto al CD, con un preavviso di almeno **trenta** giorni nel caso di Socio Consumatore ovvero di almeno **centocinquanta** giorni nel caso di Socio Produttore, a mezzo PEC ovvero mediante raccomandata da spedirsi presso la sede dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso dell'associato può avvenire in qualsiasi momento, è a titolo gratuito e ha effetto dalla data indicata dall'associato recedente, ma nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato.

Le quote associative non saranno rimborsate all'associato receduto e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La perdita dei requisiti di partecipazione alla CER previsti dalla normativa vigente in materia comporta lo scioglimento automatico del relativo rapporto associativo e il venir meno di qualsiasi beneficio economico ad esso connesso, a prescindere e indipendentemente dalla formalizzazione dell'esclusione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.



L'esclusione, inoltre, può essere dichiarata dal CD nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento e/o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione può aver luogo anche per morosità dello stesso nel versamento della quota associativa, se prevista.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre 90 giorni il versamento della quota prevista.

L'esclusione è deliberata dal CD, previa comunicazione per iscritto all'associato con indicazione dei relativi motivi ed assegnazione all'escludendo di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni da comunicarsi in forma scritta a mezzo PEC ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sede dell'Associazione.

L'interessato può impugnare la decisione di esclusione elaborata dal CD, mediante ricorso all'Assemblea Generale degli associati entro trenta giorni successivi alla data di adozione della decisione di esclusione.

L'Assemblea Generale delibererà sul ricorso così proposto alla prima adunanza successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci (in sigla **AGS**);
- Comitato dei Soci Istituzionali e Fondatori (in sigla **CoSIF**);
- il Consiglio Direttivo (in sigla **CD**);
- il Presidente.

Art. 12 - Assemblea Generale dei Soci (in sigla AGS)

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni



obbligano tutti gli associati.

L'AGS è convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente ovvero almeno due dei componenti del CD o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità.

L'AGS deve essere convocata dal CD almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale precedente.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato per iscritto a ciascun associato, anche in via telematica, a mezzo pec o comunque con altre modalità idonee a comprovarne l'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti che costituiranno l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 8 giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza medesima.

L'AGS è validamente e regolarmente costituita:

1. in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati;
2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega, presenti.

L'AGS delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

L'AGS delibera inoltre in merito a:

- nomina del Presidente;
- definizione delle eventuali indennità;
- istituzione e definizione della eventuale quota associativa;
- nomina, revoca, sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, dell'incaricato della revisione legale dei conti;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento;

- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri e il compenso.

Il voto dei Soci in AGS è palese, ad eccezione delle decisioni relativi alle persone.

Per tutte le adunanze dell'Assemblea Generale, il Presidente nomina, di volta in volta, un segretario per la redazione di apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare in qualsiasi momento i verbali dell'AGS.

I soci possono farsi rappresentare con delega (indicante mese, giorno, ora dell'adunanza) esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può rappresentare più di tre voti oltre il proprio.

Le AGS possono svolgersi anche in modalità audio/video conferenza purché siano idonee a garantire l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei partecipanti, la corretta verbalizzazione e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Art. 13 - Consiglio Direttivo (in sigla CD)

Il CD è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di **tre** ad un massimo di **sette** soggetti.

Per il primo mandato triennale i membri, nominati in sede costitutiva, sono **Gaudio Antonino, Cappadona Alessia, Catalano Puma Biagio, Rizzo Carmelo e Stroschio Fabio** e coincidono con i soci fondatori.

Al suo interno il CD, oltre al Presidente nominato dalla AGS, elegge un Consigliere con delega



di Vice Presidente Vicario. Per il primo mandato triennale, in sede costitutiva, è nominato alla carica di Vice Presidente Vicario il socio fondatore **Cappadona Alessia**.

I componenti del CD restano in carica fino a revoca e/o dimissioni, ad eccezione:

- del Presidente del Consiglio Direttivo, nominato in sede costitutiva, il quale resta in carica, solo per il primo mandato, per la durata di anni 4;

- dei primi componenti, nominati in sede costitutiva, i quali restano in carica per il primo triennio.

Qualora venga meno un componente per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione provvisoria, entro i 30 giorni successivi, e ne propone la ratifica, nella prima convocazione utile dell'AGS ai fini dell'approvazione della proposta di sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera nelle materie di sua competenza a maggioranza assoluta dei presenti.

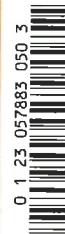
Il CD è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con un preavviso di 48 ore prima in caso di urgenza con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'osservanza delle disposizioni del presente Statuto;
- redigere il bilancio previsionale e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- prendere atto, in caso di presenza di CER-S, delle decisioni, dei Soci Produttori Enti Pubblici ed Enti Religiosi (v. Art. 13 – Soci Istituzionali), sulla ripartizione degli incentivi erogati dal GSE sull'energia condivisa/autoconsumata dalla CER-S;

- prendere atto delle decisioni del CoSIF sulla ripartizione, dell'importo della tariffa premio eccedentario generato dal singolo impianto di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) del D.M. CACER n. 414/2023, da destinare ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o da destinare per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati le configurazioni;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'AGS;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare e alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro;
- determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- derogare ad aspetti del Regolamento per far fronte ad eventuali imprevisti e/o vagliare eventuali proposte ritenute vantaggiose e congeniali agli scopi dell'Associazione;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- sottoscrivere pre-accordi con possibili Soci Produttori il cui ingresso è subordinato al voto del CoSoFi;
- sottoscrivere accordi, conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento attività per il corretto funzionamento della CER;
- pianificare, se ritenuto necessario, l'assunzione di personale dipendente e/o assegnare incarichi professionali a professionisti esterni di fiducia;
- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- stabilire l'eventuale quota d'iscrizione e annuale dell'associazione e stabilirne la misura.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.



Stasio Bobo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Nello svolgimento dei propri compiti, i Consiglieri possono avvalersi di altri soci o collaboratori.

L'attività istituzionale del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute a favore della associazione. Eventuali particolari prestazioni professionali possono prevedere un compenso che deve comunque essere approvato dal CD.

I verbali delle riunioni del CD vengono approvati dal CD stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità di collegamento in audio/video conferenza, purché siano idonee a garantire l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione e la capacità di intervento e di partecipazione alla discussione e alle votazioni.

Art. 14 - Comitato dei Soci Istituzionali e Fondatori (in sigla CoSIF)

Il Comitato dei Soci Istituzionali e Fondatori (in sigla **CoSIF**) è composto dai:

a) **Soci Fondatori** che sono:

1. **GAUDIO ANTONINO**
2. **CAPPADONA ALESSIA**
3. **CATALANO PUMA BIAGIO**
4. **RIZZO CARMELO**
5. **STROSCIO FABIO**

b) rappresentanti legali pro-tempore dei **Soci Istituzionali**, che sono membri dell'Associazione, classificati come Enti Territoriali e Autorità Locali ivi incluse le Amministrazioni Comunali, gli Enti di Ricerca e Formazione, gli Enti Religiosi, nonché le Amministrazioni Locali contenute nell'elenco delle PP.AA. divulgato dall'ISTAT.

I componenti del **CoSIF** hanno il ruolo di salvaguardare le finalità istituzionali, etiche e sociali dell'Associazione.

Tale mandato si espleta mediante azioni proposte all'AGS e al CD per le relative competenze.

Il **CoSIF** ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle previsioni del presente Statuto e del Regolamento da parte di tutti i soggetti facenti parte dell'Associazione (funzione di garanzia);
- esprimere il proprio parere in ordine alle domande di adesione di nuovi Soci Produttori;
- proporre all'Assemblea Generale dei Soci il Presidente dell'Associazione e del CD;
- scegliere sulla eventuale ripartizione dell'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del D.M. CACER n. 414/2023, da destinare ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o da destinare per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati le configurazioni;
- proporre al Consiglio Direttivo di deliberare sulle richieste di adesione e sulle domande o procedure di esclusione degli associati;
- proporre al Consiglio Direttivo l'ingresso di nuovi Soci.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci (AGS) su proposta del CoSoFI, dura in carica tre anni e può essere rieletto al massimo per due mandati consecutivi triennali ciascuno, ad eccezione del Presidente nominato in sede costitutiva il quale resta in carica, solo per il primo mandato, per la durata di anni 4 (quattro) con facoltà di essere rieletto per un ulteriore mandato di 3 (tre) anni.

Per il primo mandato quadriennale, in sede costitutiva, è nominato alla carica di Presidente il socio fondatore **GAUDIO ANTONINO**.

Il rinnovo della carica di Presidente è deciso in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale nel corso del quale termina il triennio, sempre ad eccezione del Presidente nominato in sede costitutiva il cui mandato termina alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale in cui scade il periodo di 4 (quattro) anni.

Il Presidente presiede il CD e l'AGS e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'AGS e del CD;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal CD.

Il Presidente è il Referente nei rapporti con il GSE ai sensi dell'art. 1 c.1, lett. hh), dell'Allegato

A alla Delibera n. 727/2022 dell'ARERA (c.d. "TIAD").

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Art. 16 - Trattamento dati personali

Le informazioni rese saranno trattate in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria, Reg. UE 2016/679 del 27/04/2016, e dalla normativa nazionale vigente in materia.

In ragione dell'esecuzione delle prestazioni richieste e degli obblighi di legge, potranno essere oggetto di trattamento particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione nella persona del Presidente pro tempore.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a soggetti terzi in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Raccuja (ME) 22 gennaio 2025

F.to:


The block contains several handwritten signatures in black ink. Below the signatures, the text 'Raccuja (ME) 22 gennaio 2025' is printed. The signatures appear to be of the board members, with some names partially legible as 'G. Antonio', 'Effetto', 'H. H. H.', 'C. P. P.', and 'R. P. P.'.